

REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 39 del 22/11/2001

Modificato con Deliberazione del C.C. n. 39 del 28/11/2005

Modificato con Deliberazione del C.C. n. 16 del 23/06/2008

Modificato con deliberazione del C.C. n. 21 del 12/08/2014

**REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E
SERVIZI IN ECONOMIA**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - MODALITA DI ESECUZIONE IN ECONOMIA.....	3
ART. 3 - LAVORI IN ECONOMIA.....	3
ART. 4 - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.....	4
ART. 5 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO.....	5
ART. 6 - RESPONSABILI DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO	5
ART. 7 - MODALITA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN ECONOMIA....	5
ART. 8 - INTERVENTI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA.....	6
ART. 9 - INTERVENTI MEDIANTE COTTIMO.....	6
ART. 10 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	7
ART. 11 - LAVORI NON CONTEMPLATI NEL PROGETTO.....	7
ART. 12 - PERIZIE SUPPLETIVE.....	7
ART. 13 - LIQUIDAZIONI DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	7
ART. 14 - LIQUIDAZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI MEDIANTE COTTIMO.....	6
ART. 15 - PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	7
ART. 16 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	8
ART. 17 - COLLAUDO DEI LAVORI	8
ART. 18 - ORDINAZIONE E LIQUIDAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI	8
ART. 19 – GARANZIE	8
ART. 20 – INADEMPIMENTI	8
ART. 21 – LAVORI D’URGENZA.....	9
ART. 22 - PROVVEDIMENTI NEI CASI DI SOMMA URGENZA.....	9
ART. 23 - CONTROLLO DEI LAVORI.....	9

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, di seguito per brevità, unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

- I. in amministrazione diretta;
2. per cottimi ;

Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore.

Essi sono eseguiti dal personale comunale e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, tutto in proprietà dell'Ente o in uso; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

Sono a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni a corpo o a misura.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro (pari a L. 96.813.500).

L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare i 200.000 Euro (pari a L. 387.254.000) al netto dell'I.V.A. I lavori eseguibili in economia, meglio dettagliati nel successivo art. 3, ed ai sensi dell'art.88 DPR 554/1999 sono distinti nelle sotto riportate categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge;
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 Euro;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infuocoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
- g) Le forniture ed i servizi sono affidati in economia per un importo non superiore a 211.000 Euro IVA esclusa.

Art. 3 - Lavori in economia

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, i lavori per la realizzazione di opere pubbliche relativi a progetti di importo contenuto nei limiti sopra indicati nonchè i lavori di seguito elencati a puro titolo esemplificativo:

- A. prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- B. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
- C) manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, il rifacimento dei manti stradali, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali, di importo non superiore a 100.000 Euro, I.V.A. esclusa;
- D) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, di importo non superiore a 100.000 Euro, I.V.A. esclusa;
- E) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario, di importo non superiore a 100.000 Euro, I.V.A. esclusa;
- F) manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici, degli impianti della rete del gas metano e reti tecnologiche in generale non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori, di importo non superiore a 100.000 Euro I.V.A. esclusa;

- G. manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e affini, idrici e termici di fabbricati comunali, di importo non superiore a 100.000 Euro, I.V.A. esclusa;
- H. manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco, di importo non superiore a 100.000 Euro, I.V.A. esclusa;
- I. manutenzione dei cimiteri, di importo non superiore a 100.000 Euro, I.V.A. esclusa;
- L. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- M. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;
- N. lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- O. Lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- P. interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
- Q. puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali;
- R. manutenzione e spurgo delle fognature, delle centrali di trattamento, nonché sollevamento, e dei bagni pubblici;
- S. provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, le cui interruzioni comportino danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- T. i lavori, le provviste ed i servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali refezioni o mense;

Art. 4 - Forniture e prestazioni di servizi in economia

Sono eseguiti in economia i seguenti servizi e forniture per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune:

- A. assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;
- B. partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, di amministratori e dipendenti comunali;
- C. spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- D. divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- E. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazione di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- F. lavori di traduzione, di copia e di trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
- G. lavori di stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi comunali;
- H. spese per cancelleria, acquisto mobili, riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze;
- I. servizi informatici e manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere, utilizzati da uffici e servizi comunali;
 - ✿ manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi, **il servizio trasporto alunni** compreso il rifornimento di carburante;
- K. servizi assicurativi;
- N. fornitura dei beni e servizi per la gestione dei servizi produttivi, per le mense, per il funzionamento dei servizi sociali, culturali e sportivi, illuminazione pubblica o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale e anche di tipo turistico;
- O. spese per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine, e relative spese di allacciamento;
- P. provvista generi alimentari per le mense scolastiche;
- Q. polizze di assicurazioni;
- R. servizi informatici ed affini;
- S. spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- T. provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;

- U. provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili;
- V. spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi, spese per l'illuminazione e la climatizzazione dei locali.
- W. acquisto di mobili, fotocopiatrici e attrezzature per gli uffici e i vari servizi;
- X. forniture di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- Y. servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi comunali;
- Z. forniture da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto;
- AA. forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- BB. spese per indagini, studi, rilevazioni, pubblicazioni sostenute per la presentazione e la diffusione dei bilanci e delle relazioni programmatiche dell'amministrazione.
- CC. spedizioni, imballaggi, magazzinaggio; stampa
- DD. spese postali, telefoniche o telegrafiche;
- EE. spese per statistiche;
- FF. acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio;
- GG. spese per onoranze funebri;
- HH. servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ed equivalente.
- II. Servizi tecnici per incarichi di progettazione e connessi, ai sensi dell' art. 279 del Regolamento al Codice degli appalti e art. 91 del codice degli Appalti DLGs 163/2006)

Art. 5 - Divieto di frazionamento

E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 6 - Responsabili del servizio e del procedimento

L'esecuzione di interventi in economia viene avviata e disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget" assegnato dalla Giunta Comunale, dal responsabile del servizio interessato che può affidarla al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 4 della Legge 7-8-1990 n. 241.

Art. 7 - Modalità di affidamento dei servizi e delle forniture in economia

L'affidamento dei servizi, delle forniture, e dei lavori, deve essere preceduta da una determina a contrarre a norma dell'art. 192 del T.U. D.Lgs. 267/2000.

Il responsabile del servizio è tenuto alle verifiche e comparazione dei prezzi di cui all'art. 59, comma. 5, Legge 388/00. L'affidamento mediante cottimo fiduciario dei servizi e delle forniture in economia avviene mediante gara informale, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (art. 125 Dlgs 163/2006, punto 11). In tal caso la G.C. fornirà gli indirizzi e le linee guida.

Qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti all'urgenza o alla specialità dell'intervento rendano impossibile l'esperimento della gara informale, è consentito derogare al criterio di cui al comma 1 ed effettuare una trattativa diretta con un'unica ditta.

Inoltre si prescinde dall'obbligo di chiedere più offerte o preventivi per interventi contenuti entro il limite di €



40.000,00.= IVA esclusa. (art. 125 D.Lgs 163/2006, punto 11)

Nel caso di gara informale la richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.), deve contenere:

1. l'indicazione degli interventi da realizzare;
2. le modalità di scelta del contraente;
3. le caratteristiche tecniche;
4. le modalità di esecuzione;
5. eventualmente, la somma massima messa a disposizione dell'Amministrazione;

6. l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatrici e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
7. quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture dei beni e servizi necessari nel corso di un determinato periodo di tempo, e comunque non superiore all'anno finanziario, si potrà procedere a singole ordinazioni presso i fornitori abituali che abbiano presentato il preventivo più conveniente e qualora il prezzo sia confrontabile con gli appalti Consip il prezzo offerto risulti inferiore o tutt'al più uguale al prezzo fissato dagli appalti Consip.

Per forniture e servizi di importo superiore a Lire 20.000.000 (Euro 10.329,14), l'affidamento deve essere perfezionato mediante contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata.

Per le forniture ed i servizi a carattere continuativo, il responsabile di servizio si riserva la facoltà di non perfezionare il contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata anche per importi complessivi superiori al limite sopraindicato.

Le offerte ed i preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.

Tutti gli acquisti riferibili a piccole spese sostenute per modeste forniture di beni e servizi nonché per l'esecuzione di modesti lavori eseguiti in economia, il cui importo massimo viene stabilito in Euro 1.000,00 (euro mille) saranno effettuati senza l'osservanza di particolari formalità; le relative fatture saranno messe in liquidazione e pagamento dal responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione in calce alla stessa fattura, del visto da parte del responsabile del servizio ordinante, di regolare fornitura.

Per la copertura finanziaria delle suddette spese di modesta entità sarà costituito apposito preimpegno di spesa.

Con tali modalità non potranno essere effettuati acquisti e/o pagamenti nel corso di tutto l'anno finanziario nei confronti di una medesima ditta per un importo superiore ai 5.000,00 euro.

Art. 8 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

Quando gli interventi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, - ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.

Egli provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera con le modalità di cui al precedente articolo.

I materiali, gli attrezzi, i mezzi d'opera e di trasporto necessari, sono forniti secondo l'ordinazione disposta dal responsabile del procedimento con le modalità fissate dal regolamento di contabilità.

Art. 9 - Interventi mediante cottimo

Nel cottimo l'affidamento dei lavori è preceduto da indagini di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554; per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro al netto di IVA si può procedere ad affidamento diretto.

Per i lavori di importo inferiore a L. 20.000.000 (Euro 10.329,14) il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera offerta o preventivo inviata al Comune, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata.

L'atto di cottimo deve indicare:

1. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
2. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
3. le condizioni di esecuzione;
4. il termine di ultimazione dei lavori;
5. le modalità di pagamento;
6. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. n. 554/99.

Per l'accollo del cottimo possono essere usati due diversi sistemi:

- A. affidare al cottimista la somministrazione dei materiali e delle opere, da registrare in uno speciale registro da tenere a cura della direzione dei lavori e da riportare in una nota riassuntiva del servizio in economia;
 - B. stabilire con il cottimista un prezzo a corpo od a forfait e dei prezzi a misura da farsi risultare da semplici ordinativi a madre e figlia firmati dal Tecnico incaricato; in questo caso si terrà un registro di contabilità in cui si annoteranno le quantità dei lavori eseguiti ed il relativo prezzo che servirà per la compilazione del conto finale.
- La procedura in oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione dei prezzi.

Art. 10 Contabilizzazione dei lavori

I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del servizio o del procedimento o del direttore dei lavori:

- A. per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del settore/servizio delle bolle e delle relative fatture;
- B. per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità e atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Art. 11- Lavori non contemplati nel progetto

Quando nel corso dei lavori risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia/progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.

Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del responsabile del servizio.

Art. 12 Perizie suppletive

Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia si riconosca insufficiente la spesa impegnata, il responsabile del servizio/settore provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal D. Lgs. n. 77/95 e dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dove ricorrano gli estremi con le modalità di cui all'art. 25 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'art. 10 del D.M. n° 145 del 19/04/2000, e dal Regolamento di contabilità. In tal caso il Direttore lavori e/o il responsabile del procedimento sottoporrà all'Amministrazione una relazione in ordine:

- 1. alla variante proposta;
- 2. ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
- 3. all'eventuale importo di spesa aggiuntivo.

In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.

Art. 13- Liquidazioni dei lavori in amministrazione diretta

Il responsabile del servizio o del procedimento propone la liquidazione dei lavori e delle provviste eseguite in amministrazione diretta con verifica effettuata a cura del responsabile del settore/servizio delle bolle o delle relative fatture oppure in base a stati di avanzamento o contabilità finale corredata dal certificato di regolare esecuzione.

I lavori e le provviste sono liquidati sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori.

Art. 14 Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

I lavori sono liquidati, con verifica effettuata a cura del responsabile del settore/servizio delle bolle o delle relative fatture oppure in base a stati di avanzamento e conto finale, dal responsabile del servizio/del procedimento.

Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

- A. i dati del preventivo/progetto e relativi stanziamenti;
- B. le eventuali perizie suppletive;
- C. l'impresa che ha assunto il cottimo;

- D. l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
- E. le eventuali proroghe autorizzate;
- F. le assicurazioni degli operai;
- G. gli eventuali infortuni;
- H. i pagamenti in acconto;
- I. lo stato finale e il credito dell'impresa,
- J. i termini per il collaudo;
- K. le eventuali riserve dell'impresa;
- L. l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutiva di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei Lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

Art. 15- Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

Il pagamento dei lavori in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio. La retribuzione del personale straordinario eventualmente impiegato, è corrisposta mensilmente, al netto delle ritenute prescritte, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente. Il pagamento delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

Art. 16 Certificato di regolare esecuzione

Per i lavori a cottimo fino a 50.000 Euro, il direttore dei lavori allega al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione.

Art. 17 Collaudo dei lavori

Il Responsabile del procedimento può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni.

Art. 18 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

Le forniture ed i servizi sono disposti mediante apposito atto di ordinazione, rilasciato a cura del responsabile del procedimento, numerato progressivamente, e contenente almeno:

1. la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
2. la quantità e il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
3. gli estremi contabili (capitolo, impegno, provvedimento di assunzione, ecc.);
4. l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore o opportune; secondo quanto stabilito nel regolamento di contabilità.

Il responsabile del procedimento, dopo avere ottenuto il visto di regolarità dell'intervento da parte dell'Ufficio o servizio comunale destinatario, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia per quanto riguarda la qualità che la congruità dei prezzi, riportando sulla fattura:

1. il numero dell'atto di ordinazione;
2. la destinazione dei beni forniti;
3. il proprio benessere sulla liquidazione.

La liquidazione di tali interventi viene effettuata in base a fattura emessa nei modi e nei termini di legge o a documento fiscalmente valido con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

Art. 19 Garanzie

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a Lire 20.000.000 (Euro 10.329,14). Nei casi in cui è richiesta la prestazione della garanzia fideiussoria, l'impresa affidataria potrà ottenerne l'esonero proponendo un miglioramento del prezzo, a condizione che tale esonero sia autorizzato dal responsabile del servizio.

Art. 20 Inadempimenti

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto od all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese del soggetto dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Nel caso di inadempimento grave l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 21 Lavori d'urgenza

Nei casi l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 22 Provvedimenti nei casi di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro (pari a L. 387.254.000) o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5, del D.P.R. n. 554/99.

Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Comunale, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 23 Controllo dei lavori

E' a cura dell'Amministrazione Comunale, tramite il responsabile dei servizi, controllare la corretta esecuzione, la qualità dei materiale e la tempistica dello svolgimento dei lavori.